



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato**

RAFFAELE COPPOLA

1. *L'occasione*

Nella controversa questione dei simboli religiosi l'ordinanza dichiarativa d'inammissibilità della questione si è attestata sull'indole squisitamente regolamentare delle discipline concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche¹, anche se questa non costituiva certo una via obbligata, tenuto conto specialmente di una convincente teoria, avanzata da un insigne costituzionalista (uno dei miei maestri a "La Sapienza" di Roma), secondo cui una legge a contenuto generico può trovarsi ad assumere il significato normativo o normogeno, che le deriva dal regolamento di esecuzione². Poco importa che la fonte sublegislativa sia anteriore a quella di grado primario: rimanendo nella motivata prospettazione appena delineata, ciò che importa è che si tratti di un regolamento esecutivo, costantemente applicato dalle autorità competenti nel tempo, come accaduto appunto per l'affissione del Crocifisso nei locali pubblici.

Il silenzio dei giudici di palazzo della Consulta è tanto più eloquente ove si ponga mente al panorama generale della sua giurisprudenza utilmente

* Relazione alla giornata di studio su *Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L'esposizione del Crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*, Aula Magna "Aldo Moro" della Facoltà di giurisprudenza - Università di Bari, 17 maggio 2005, in corso di stampa in *Giornate canonistiche baresi*, Atti - V, a cura di RAFFAELE COPPOLA-CARMELA VENTRELLA MANCINI. Ringrazio dell'interscambio culturale, in relazione alle ricerche sulla relatività nel territorio del diritto, il Prof. Ludwik Kostro del Dipartimento di Logica, Metodologia e Filosofia della scienza dell'Università di Danzica, nonché il Prof. Antonio Incampo del Dipartimento per lo studio del Diritto penale, del Diritto processuale penale e della Filosofia del diritto dell'Università di Bari.

¹ Cfr. Corte Cost., ord. 15 dicembre 2004, n. 389, in *Giur. Cost.*, 2004, p. 4280 ss.

² Cfr. CARLO ESPOSITO, *Diritto vivente, legge e regolamenti di esecuzione*, in *Giur. Cost.*, 1962, p. 605 ss.

applicabile ed agli indirizzi favorevoli del Tar per il Veneto³, che pure aveva sollevato la questione di costituzionalità⁴, nonché a più alto livello, dopo lo svolgimento della nostra giornata di studio, del Consiglio di Stato in una sentenza ed in un parere quasi coevo su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁵, che rinviavano alle “radici cristiane” della laicità nella società e nella Costituzione italiane.

Ho avuto modo di scrivere, in varie occasioni (anche su quotidiani), intorno al tema che ci occupa: una serie di lavori e d'interventi, che testimoniano l'esistenza di un proficuo contatto fra esperienza scientifica e giurisprudenziale; una omogeneità di contenuti, invero anticipati dall'elaborazione dottrinale, con riguardo alla *relatività* dei valori sostanziali interconnessi di libertà, laicità ed uguaglianza, «considerati naturalmente sul terreno (concreto) dell'attuazione normativa, che non è assolutamente corrispondente al diverso tipo di relazioni fra Stato e confessioni religiose». Tanto ho sostenuto, insieme con la compatibilità dei risultati complessivi sul piano della legislazione, alla luce di verifiche compiute sia sul versante interno sia su quello della comparazione con i sistemi degli ordinamenti concordatari e non concordatari, a partire dall'entrata in vigore delle modificazioni consensuali del Concordato lateranense⁶.

Per quanto sopra esposto ritengo proficuo non tornare in questa sede, *ex*

³ Cfr. TAR Veneto, ord. 22 marzo 2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, c. 329 ss.

⁴ Cfr. TAR Veneto, ord. 14 gennaio 2004, n. 56, in *Foro it.*, 2004, III, c. 235 ss.

⁵ Cfr. Cons. Stato, sez. sesta, 13 febbraio 2006, n. 556, in *Foro it.*, 2006, III p. 181 ss; ordinanza sez. seconda, 15 febbraio 2006, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, all'url www.olir.it.

⁶ Cfr. RAFFAELE COPPOLA, *I nuovi accordi tra Stato italiano e Chiesa cattolica*, in *Giur. it.*, 1985, IV, c. 298 ss.; ID., *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede dal punto di vista del diritto comparato*, in *Iustitia*, 1985, p. 415 ss.; PIO CIPROTTI, *Appunti per lo studio comparativo del concordato*, in *Atti del convegno nazionale di studio*, curati da R. COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, p. 487 ss.; FRANCESCO ONIDA, *Una valutazione critica del nuovo concordato comparato con i sistemi degli ordinamenti non concordatari*, *ibidem*, p. 509 ss.; RAFFAELE COPPOLA, *Profili comparatistici della tutela del sentimento religioso dopo i nuovi accordi tra Italia e Santa Sede (Raccolta di scritti in onore di L. De Luca)*, Milano, Giuffrè, 1987, I, p. 298 ss.; ID., *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede a tre anni dalla firma*, in *Estudios canónicos en homenaje al Professor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca, 1988, p. 475 ss.; ID., *Libertà religiosa e principio pluralistico nella giurisprudenza costituzionale italiana in materia ecclesiastica*, in *Dir. Eccl.*, 1989, I, p. 38 ss.; ID., *Il concordato italiano come modello di concordati moderni - Le intese con le minoranze religiose in Italia*, in *Coscienza e libertà*, 1990, pp. 48-91; ID., *Le intese con l'Unione avventista e le Assemblee di Dio con particolare riguardo ai contenuti normativi*, in AA. VV., *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di VITTORIO PARLATO-GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Torino, 1992, p. 39 ss.; ID., *Il fattore religioso nella Costituzione italiana*, in *Archivio giuridico "F. Serafini"*, 1999, p. 67 ss.; ID., *Le confessioni di minoranza e la Costituzione*, in *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Cedam, Padova, 2000, p. 585 ss.; ID., *Poteri dello Stato, Chiesa cattolica e confessioni religiose nella Costituzione italiana*, in *Diritto e storia*, n. 2, 2003, all'url www.dirittoestoria.it.

professo, sull'argomento dei simboli religiosi, ma formulare piuttosto degli orientamenti (nel senso di personali linee-guida) vuoi con riferimento al tema oggetto del nostro incontro vuoi per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato in genere, sempre più attraversato dal confronto ideologico ed al centro dell'attenzione della pubblica opinione.

Non è possibile omettere, tuttavia, che proprio i lavori e gli interventi concernenti l'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici documentano, meglio degli altri, i graduali passaggi e l'esito dell'interpretazione del principio di laicità dello Stato secondo il summenzionato parametro della relatività, vagliato ed applicato in campo giuridico (c.d. laicità *relativa*, storica o ponderata)⁷. La tesi, come noto, è stata completamente ripresa dal Consiglio di Stato, usando addirittura le stesse espressioni, nella ricordata, famosa sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006, che costituisce un punto fermo nella vicenda delle simbologie religiose in Italia sia per essere la stessa la più autorevole rivisitazione della giurisprudenza costituzionale applicabile, al di là dell'oggetto della controversia, sia perché, successivamente, le Sezioni unite civili della Cassazione, respingendo ogni contrario assunto, hanno ritenuto l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella soggetta materia (rimozione del Crocifisso)⁸, in pratica chiudendo la partita in favore della permanenza del

⁷ Cfr. COPPOLA RAFFAELE, *Il simbolo del Crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2001, all'url www.forumcostituzionale.it; ID., *Bisogna togliere il Crocifisso! No, un fermo no*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 15 dicembre 2001; ID., *Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2002, all'url www.forumcostituzionale.it; ID., *L'esposizione del Crocifisso non contrasta con la libertà religiosa e la laicità dello Stato*, in *Corriere del giorno*, 20 ottobre 2002; ID., *Ma il Ministro Moratti non ha fatto dietrofront sul Crocifisso in classe*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 28 ottobre 2002; ID., *Ma la "laicità relativa" non l'ho inventata io... ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procruste*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2002, all'url www.forumcostituzionale.it; ID., *Il simbolo del Crocifisso dopo il caso di Ofena, ibidem*, 2004, nonché, tradotto in lingua spagnola, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, n. 4, 2003, all'url www.iustel.com; ID., *Il simbolo del Crocifisso e la laicità "relativa" o ponderata*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2006, all'url www.forumcostituzionale.it; ID., *Il simbolo del Crocifisso non si scontra mai con il concetto di laicità dello Stato*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 21 marzo 2006; ID., *"Laicità relativa" fra lo Stato e la fede - Il Crocifisso? Incarna valori comuni*, in *DG - Diritto e giustizia*, 29 luglio 2006; ID., *Libertà delle confessioni e simboli religiosi*, in AA.Vv., *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale* (Collana "Cinquant'anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana"), a cura di RAFFAELE BOTTA, Napoli, E.S.I., 2006, p. 81 ss.; ID., *Laicità relativa*, in AA. Vv., *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di PAOLO PICOZZA-GIUSEPPE RIVETTI, Milano, Giuffrè, 2007, p. 103 ss.

⁸ Cfr. Corte Cass. Sezioni unite civili, ord. 10 luglio 2006, n. 15614, in *Dir. eccl.*, 2006, II, p. 33 ss.; in *Foro it.*, 2006, I, c. 2714 ss. Nello stesso senso, di recente, cfr. anche Trib. Catania, sez. Paternò, ord. 22 gennaio 2008, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, all'url www.olir.it, in base a cui la collocazione del Crocifisso o di immagini sacre, in locali dell'Amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un pubblico servizio, attiene a scelte di carattere organizzatorio dell'Amministrazione stessa, con la conseguenza che, in tali ipotesi, si è di fronte a provvedimenti dell'autorità

simbolo almeno nell'attuale quadro di riferimento, segnato dalla mancanza di un'esplicita previsione di legge impositiva dell'obbligo.

Inizio, perciò, dalla laicità dello Stato per illustrare sette punti o passaggi non secondari, a mio avviso imprescindibili nello studio del diritto ecclesiastico, di seguito elencati secondo lo schema considerato, spiegando l'occasione del seminario il 17 maggio 2005.

2. *I suggerimenti*

- Laicità "relativa" (o congiuntamente *storica, ponderata*), come dicevamo, espressione da intendere nel senso che "relativa" non è tanto la nozione di laicità, quanto la sua applicazione, che varia in rapporto alla tradizione culturale ed ai costumi di vita di ciascun popolo, come si sono riversati nei rispettivi ordinamenti giuridici.

La laicità richiede sicuramente ed ovunque, nell'area convenzionalmente denominata *occidentale*, la distinzione fra dimensione spirituale e dimensione temporale, nonché fra gli ordini e le società a cui dette sfere di competenza sono proprie (il c.d. dualismo di vincoli e di funzioni); ma, salvo questo nucleo "ristretto e essenziale", essa è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi è palesemente *storica*, legata com'è al divenire concreto di tale organizzazione o corporazione istituzionale.

Il principio in parola, depurato dalle incrostazioni agnostiche o indifferentistiche, va interpretato, in definitiva, nel complessivo quadro costituzionale ed ordinamentale (ecco perché si parla anche di laicità *ponderata*), senza obliterare il perseguimento di altre finalità parimenti tutelate, segnatamente a livello della legge fondamentale ovvero di relazioni con entità sovrane o, quanto meno, dotate di autonomia istituzionale (altri Stati, Chiesa cattolica, confessioni c.d. di minoranza nel contesto socio-giuridico nazionale).

- Necessità per le democrazie di un'etica "forte" ed accettata dalla base popolare. Autorevoli opinioni riconducono a cotale difetto la debolezza delle democrazie ed, in quest'ordine di idee, emblematico è il caso italiano con il protrarsi del conflitto fra cultura laica e cultura cattolica, ricevuto in retaggio dalla generazione risorgimentale e post-risorgimentale. Giuseppe Dalla Torre

amministrativa di carattere generale, che esorbitano dal rapporto individuale di utenza o del singolo dipendente con l'Amministrazione, per cui resta devoluta al giudice amministrativo anche l'eventuale richiesta di risarcimento.

invita a guardare ad altre esperienze storiche, come il modello nordamericano, sebbene sia difficilmente esportabile nel “perimetro vero della grande conflagrazione fra Stato e Chiesa cattolica”⁹. Negli Stati Uniti, ad esempio, la compagine istituzionale non è indubbiamente confessionale, si basa anzi sulla separazione dalle confessioni religiose, ma il regime democratico, più consolidato rispetto all’Italia, mantiene una decisa ispirazione religiosa, di matrice protestante. È proprio quest’ispirazione, diffusa e sentita, a rafforzare, se non addirittura a fondare, le istituzioni libere¹⁰.

Ciò non vuol dire che lo Stato debba o possa, in Italia come Spagna, ispirarsi ai dettami della Chiesa cattolica; in Grecia a quelli della Chiesa ortodossa; in Turchia alle regole islamiche e via dicendo. Significa solamente che lo Stato democratico deve rifuggire da ogni sottinteso o presupposto etico od ideologico (principalmente, oggi, dal dogmatismo laicista) per aprirsi al pluralismo culturale e religioso della società civile, nonché alle sue *dinamiche interne*, insuscettibili di identificazioni mistificanti ovvero di qualsivoglia appiattimento.

Riconoscimento, per quanto esposto, del ruolo pubblico della religione o delle religioni¹¹, senza cadere nella tentazione, almeno dal punto di vista speculativo, di vedere nella regola della maggioranza il criterio al quale ricondurre la legislazione e la prassi amministrativa¹². Nessuna negazione né “occultamento” del fenomeno delle minoranze, dunque, come avviene in Francia; né, per converso, loro tutela privilegiata, passando dalla c.d. ragione “dei più”, dalla dittatura della maggioranza, ad una sorta di malcelato complesso verso le minoranze, siano esse religiose, etniche o linguistiche. Non per tanto, l’equilibrata salvaguardia delle medesime garantisce le democrazie dal pericolo della disgregazione.

⁹ CARLO CARDIA, *Le sfide della laicità*, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo Edizioni, 2007, p. 31.

¹⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma, Ave, 1996, p. 176.

¹¹ Cfr., valorizzando il binomio “religione del popolo” - laicità dello Stato, BENEDETTO XVI, *Udienza ai partecipanti del convegno nazionale promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani*, 9 dicembre 2006, in www.vatican.va.

¹² Scrive Alexis de Tocqueville che la “tirannide della maggioranza” nasce anche in una democrazia allorché s’identifica la maggioranza con la volontà generale del popolo, ignorando quella parte della società, che, per essere minoranza, non può governare. Eppure, scrive ancora questo attraente paladino della liberal-democrazia, “è nell’essenza stessa dei governi democratici che il dominio della maggioranza sia assoluto; poiché fuori della maggioranza, nelle democrazie, non vi è nulla che resista” (ALEXIS DE TOCQUEVILLE, *Scritti politici*, II, *La democrazia in America*, Torino, 1998, p. 297 ss.). Nel bicentenario della nascita dell’autore, mettendone in evidenza l’attualità, cfr. le belle pagine di GUSTAVO ZAGREBELSKI, *Le correzioni di Tocqueville ai difetti della democrazia* (29 luglio 2005), in *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, Biblioteca di Repubblica, 2007, p. 61 ss.

- Uguaglianza come parità in tema di libertà delle confessioni religiose (art. 8, 1° comma, Cost.) ed in materia di tutela penale del sentimento religioso dei cittadini. Data una scelta diversa – scriveva Francesco Ruffini – “ne consegue incontrovertibilmente che un più di punizione contro le offese e gli attentati significhi necessariamente un più di protezione e implichi, di conseguenza, un più di libertà religiosa; e che, inversamente, un meno di protezione significhi un meno di libertà. *Uguale libertà importa uguale protezione*”¹³ anche, ove necessario, nei riguardi degli appartenenti alle organizzazioni dette di libero pensiero, dirette a dichiarare il pensiero laico od estraneo a credenze religiose¹⁴.

- All'incontro, uguaglianza concreta, giuridica, ancora una volta “relativa” nella regolazione dei rapporti giuridici facenti capo alle differenti confessioni religiose e per esse ai cittadini, di cui è parola nell'art. 3, 1° comma, Costituzione. Infatti, ciò che l'ordinamento deve esprimere pure in materia religiosa, benché non si tratti di ambito e finalità da porre in relazione con lo Stato, è la reciproca coerenza delle norme in riferimento all'obiettiva diversità di situazioni e di circostanze, espressione del compito di classificazione pertinente al legislatore (legislare, invero, significa *classificare*).

Rammento che sempre il Ruffini, considerato, accanto a Francesco Scaduto, uno dei fondatori della scuola italiana di diritto ecclesiastico, pur avendo escluso ogni disparità fra religione cattolica e religioni non cattoliche in materia di tutela penale, sosteneva a chiare lettere la necessità pratica per lo Stato di adeguare la sua condotta in relazione alla differente posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel nostro Paese¹⁵. *Non a tutti lo stesso, ma a ciascuno il suo*, perché “è tanto ingiusto trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali, da quanto trattare in modo uguale rapporti giuridici disuguali”¹⁶. Su questa linea (lo ricorderei sommamente ad alcuni degli autori

¹³ FRANCESCO RUFFINI, *Diritti di libertà*, 2ª ed., ristampa anastatica, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 80.

¹⁴ È appena il caso di puntualizzare, *de iure condito*, che le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la tutela penale della religione hanno prodotto la depenalizzazione del reato di bestemmia (art. 57 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e le conseguenti, speculari modifiche del legislatore nel quadro dei reati di opinione, come configurate negli artt. 7-10 della l. 24 febbraio 2006, n. 85. Sul tema cfr. VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006 n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*. Milano, Giuffrè, 2007.

¹⁵ Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924, p. 424.

¹⁶ FRANCESCO RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 84.

dei contribuiti, che compongono il volume indicato *sub* asterisco) si colloca la giurisprudenza dell'Alta Corte, pure negli odierni sviluppi¹⁷, conformemente alle esperienze costituzionali di altri Paesi, fra cui gli Stati Uniti, la Germania e la Confederazione Elvetica.

- Valore fondante della libertà di coscienza¹⁸, da intendere come principio supremo e prioritaria "libertà di scelta"¹⁹, avendo peraltro presente che la Corte costituzionale, in tutto il quadro della sua giurisprudenza in materia ecclesiastica (con attenzione ovviamente alle decisioni applicabili), preclude qualsivoglia apertura nei confronti di lesioni "subliminali" dei diritti di libertà, con riguardo ai singoli ed alle confessioni religiose; manifesta chiaramente di propendere per il riconoscimento di lesioni intelligibili, obiettive, interpretate con equilibrio e secondo parametri giuridici condivisi, piuttosto che alla stregua di un incerto "dover essere", non di rado scaturente da postulati ideologici e confessionali o, comunque, da punte di mal celata intolleranza.

Esiste, come abbiamo chiarito, un anticlericalismo di struttura, resistente al mutare dei tempi, dal quale l'Italia non riesce a liberarsi dopo sessant'anni di vita democratica. Bisogna prendere atto che tale non invidiabile retaggio conduce ad operare sui concetti di libertà, laicità ed uguaglianza una serie di distinzioni e di suddistinzioni, che richiamano alla mente i "bigottismi del laicismo" (non meno perniciosi di quelli propri del confessionismo), circa i quali metteva giustamente in guardia il principe degli ecclesiasticisti italiani, Arturo Carlo Jemolo, insuperato maestro di tutti noi²⁰.

- Tensione verso l'ideale, oggi più maturo (ma purtroppo ancora non vicino), di un diritto comune europeo, tenuto conto che per tutti i popoli del continente uniche e comuni sono state, lungo l'arco dei secoli trascorsi, tanto la civiltà giuridica quanto la medesima normativa di base. Ciò peraltro non può comportare, persino quando i tempi divengano maggiormente propizi, il sacrificio di valori nazionali o comunque identificanti, che appaiano consolidati e irrinunciabili secondo la corretta valutazione della volontà popolare, da rilevare con metodo democratico ed affezione verso la giustizia.

¹⁷ Cfr. Corte Cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Foro it.*, 1998, I, c. 26 ss.; Eäd., 20 novembre 2000, n. 508, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3969 ss.; Eäd., 9 luglio 2002, n. 327, in *Dir. ecll.*, 2002, II, p. 179 ss.; Eäd., 29 aprile 2005, n. 168, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2288 ss.

¹⁸ Cfr. Corte Cost., 5 maggio 1995, n. 149, in *Dir. Ecll.*, 1995, II, p. 293 ss.

¹⁹ Cfr. EDWARD N. LUTTWAK-SUSANNA CREPERIO VERRATTI, *Che cos'è davvero la democrazia*, Milano, Mondadori, 1996, p. 164 ss.; ID., *Il libro delle libertà*, Milano, Mondadori, 2000, p. 15 ss.

²⁰ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Milano, Giuffrè, 1979, p. 143.

In particolare non va dimenticato, a fronte del recupero della tradizione separatista francese, come desumibile dagli irrigidimenti della nuova legge sui simboli religiosi (15 marzo 2004), che la via italiana alla libertà religiosa, individuale e collettiva, segnata dal legislatore e dagli importanti interventi della Corte costituzionale, indica una prevalenza della libertà sulla laicità. Quasi una “religione della libertà” di crociana memoria²¹, la quale consente di affermare che dove è assoluta la laicità relativa è la libertà o, al contrario, che dove è relativa la laicità si accresce la dimensione della libertà, confermandone le note di “legge suprema”²². Nondimeno, a differenza dalla laicità e dall’uguaglianza, mai per essa è stato rivendicato, con duraturo successo, il carattere dell’assolutezza nella lunga storia della società e del diritto.

- La relatività nell’applicazione dei valori sostanziali complementari di libertà, laicità ed uguaglianza, che costituiscono il fondamento del diritto ecclesiastico statale, trova singolari coincidenze sia sul terreno filosofico in una direzione cognitiva e scientifica del reale, anche se oggetto della filosofia sembra essere in sostanza “lo studio del tutto”²³, sia specialmente in campo fisico, ove si ponga mente al linguaggio generico ed al significato specifico del termine ovvero si sposti l’attenzione sul principio di relatività galileiana e su quello di relatività einsteiniana, posto dapprima a fondamento della teoria della relatività ristretta (o speciale) e, successivamente, dell’estensione a sistemi di riferimento non inerziali (teoria della relatività generale)²⁴.

Occorre rammentare che, sul presupposto dell’unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze (comprese quelle naturali)²⁵, la scienza giuridica, quindi anche la scienza del diritto ecclesiastico, oltre a distinguersi per un linguaggio tendenzialmente chiuso, sistematico e specializzato, è caratterizzata dal fatto che i suoi risultati non devono risultare privi della *possibilità di*

²¹ Cfr. BENEDETTO CROCE, *La religione della libertà - Antologia di scritti politici*, a cura di GIROLAMO COTRONEO, Soveria Mannelli, Rubettino, 2002, partic. pp. 131-142.

²² BENEDETTO CROCE, *op. cit.*, p. 145.

²³ ANTONIO INCAMPO, *Sul dovere giuridico*, Bari, Cacucci, 2003, p. 17.

²⁴ Cfr. ALBERT EINSTEIN, *I fondamenti della relatività*, trad. it., Roma, Newton Compton, 1984; MALCOLM LUDVIGSEN, *General relativity. A geometric approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

²⁵ Per alcuni studi circa la necessità e la possibilità di un approccio interdisciplinare al sapere, che nasce negli anni '70-'80 del Novecento come nuova apertura delle scienze naturali verso lo studio dei sistemi complessi (sistemi di sistemi) ed apre anche un ponte tra scienze naturali ed umane, si vedano HENRI ATLAN, *L'intuizione del complesso*, Milano, Mondadori, 1993; GIANLUCA BOCCHI-MAURO CERUTI (a cura di), *La sfida della complessità*, Milano, Feltrinelli, 1997; ERWIN LAZLO, *Olos. Il nuovo mondo della scienza*, Milano, Riza, 2002.

controllo, proprio come avviene nel campo delle scienze naturali²⁶.

Ecco perché occorre sfrondare lo studio del diritto da qualsiasi pregiudiziale ideologica o confessionale o, se questo è impossibile, aprirsi autenticamente al confronto ideologico, in linea con la più illuminata tradizione del pensiero cattolico, con l'obiettivo di individuare serenamente (vorrei dire asetticamente) dei principi generali o classificatori, da intendere quali punti di forza per passare dal generale al particolare coordinato e viceversa, a seconda del tipo di ragionamento, attraverso una serie di spiegazioni, che, in quanto effettivamente basate su dati controllabili, possono qualificarsi come scientifiche nel senso più genuino del termine.

In quest'ottica il ragionamento giuridico s'identifica col ragionamento *tout court*²⁷, sulla piattaforma dell'osservazione empirica e dell'elaborazione ordinata dei dati normativi, guidato dall'idea di equità e dall'imparzialità dell'interprete, nonché, possibilmente, dalla conoscenza del pregiuridico (realtà storiche, sociali, politiche), nonché di differenti sistemi o famiglie giuridiche²⁸.

La possibilità di controllo, a cui si faceva riferimento, esiste, per quanto ora interessa, tanto per gli specifici risultati della ricerca sulla "relatività" dei valori giuridici presi in considerazione, movendo dal terreno applicativo, quanto per l'impressionante analogia con le valenze del principio in filosofia²⁹ e, *si licet parva componere magnis*, nel campo della fisica.

Penso alla necessità di un criterio di riferimento (per esempio, un insieme di coordinate) per alcune proprietà o grandezze, che assumono solo così significati e valori univoci, per cui essi non possono essere considerati *assoluti* fuori del sistema adottato, ma vanno appunto concepiti come *relativi* per

²⁶ Cfr. FRANESCO FINOCCHIARO, *Lo studio del diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni*, in *Dir. eccl.*, 1981, I, p. 506. Per i rapporti fra scienze giuridiche e scienze umane, nell'alveo di una concezione che mira, precisamente, all'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze, comprese quelle naturali, cfr., sebbene con prioritario riferimento al diritto ecclesiastico civile (o dello Stato), MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 2007, pp. 5-114, *passim*.

²⁷ Nel famoso discorso di Regensburg, 12 settembre 2006, Benedetto XVI ha sottolineato il dato dell'*universitas scientiarum*, dell'esperienza di *universitas*, "[...] l'esperienza cioè del fatto che noi, nonostante tutte le specializzazioni che a volte ci rendono incapaci di comunicare, formiamo un tutto e lavoriamo nel tutto dell'unica ragione con le sue varie dimensioni [...]" (BENEDETTO XVI, *Fede, Ragione e Università. Ricordi e riflessioni*, in *Chi crede non è mai solo. Viaggio in Baviera - Tutte le parole del Papa*, Siena, Cantagalli, 2006, pp. 13 s.

²⁸ Cfr. RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico - Dottrine generali e tecniche interpretative*, Bari, Cacucci, 1992, p. 91.

²⁹ Sebbene la differenza delle culture non pregiudichi, in sé, l'idea di universalità dei diritti, per gli argomenti specifici connessi alla rilevanza in filosofia della teoria della relatività di Einstein, al di là della polivalenza semantica dei concetti e dei principi, cfr. ROBERTO MAIACCHI, *Einstein in Italia. La scienza e la filosofia italiane di fronte alla teoria della relatività*, Milano, Angeli, 1985.

questa dipendenza dalla variabilità del sistema o dei sistemi. Le esemplificazioni potrebbero continuare; mi limito a sottolineare, quanto alla teoria della relatività ristretta (o speciale) di Einstein, la relatività della contemporaneità (o della simultaneità), la dilatazione relativistica del tempo, la contrazione relativistica delle lunghezze, l'equivalenza tra massa ed energia³⁰.

Alla luce di quanto esposto c'è analogia fra la relatività dell'applicazione dei concetti giuridici o comunque assunti nella sfera del diritto, come i valori sostanziali di libertà, laicità ed uguaglianza, e la relatività di cui si discute in campo filosofico e fisico. Utilizzando le intuizioni (con reciproche verifiche) di un illustre studioso polacco, noto per essere l'autore del calcolo del limite della forza di attrazione dei corpi ("Kostro constant"), anche in campo giuridico lo spazio geografico ed il tempo storico possono costituire un sistema di riferimento in rapporto ai valori³¹.

Un diverso atteggiamento troveremo in Europa ed in Asia, in Polonia e in Italia; un altro, ancora, nell'antichità o nel medioevo, nell'età moderna ed in quella contemporanea. Esiste, altresì, un sistema di riferimento *lato sensu* culturale con difficoltà di assimilazione delle posizioni verso i valori base (fondanti) nei Paesi con maggioranza cristiana, islamica, buddista e via dicendo. I confini della relatività in rapporto alla sfera c.d. dell'*assoluto*, che si ha quando una quantità non dipende (per la fisica einsteiniana) dal sistema di riferimento, sono anzi decisamente più ampi nella sfera delle scienze giuridiche e, conseguentemente, della scienza del diritto ecclesiastico, salva *l'idea* dell'universalità dei diritti umani, peraltro ininfluente sui rispettivi contenuti.

3. *Le prospettive in senso proprio*

Concludiamo, evidenziando che le odierne prospettive dello studio del diritto ecclesiastico vanno nel senso dell'equilibrio, del discernimento nell'uso

³⁰ Cfr. ROBERT RESNICK, *Introduction to the special relativity*, New York-London, Wiley, 1968. Nella teoria della relatività ristretta lo spazio ed il tempo sono dimensioni relative perché l'intervallo spaziale e quello temporale tra due eventi dipendono dal sistema di riferimento. All'incontro, il binomio spazio-tempo è assoluto perché l'intervallo spazio-temporale fra due eventi non dipende da questo, essendo lo stesso, *uguale* in tutti i sistemi di riferimento. La teoria della relatività generale, come abbiamo accennato, comporta l'estensione dell'elaborazione e dei risultati, qui ulteriormente specificati, al complesso dei sistemi di riferimento, anche a quelli non inerziali.

³¹ Cfr. le suggestioni di LUDWIK KOSTRO, *Einstein e l'etere. Relatività e teoria del campo unificato*, Dedalo, Bari, 2001, *passim*; ID., *Gli orologi della teoria relativistica*, in AA.VV., *La natura del tempo. Propagazioni superluminari, paradosso dei gemelli, teletrasporto*, a cura di F. SELLERI, Bari, Dedalo, 2002, pp. 167-183.

dei poteri statali e nell'interpretazione della volontà del popolo sovrano: la norma segue il fatto³², per cui il legislatore non previene, sistematicamente o per principio, «le commozioni della pubblica opinione»³³.

In questo contesto occorre privilegiare la visione di un diritto che non sia né «mite» (cosa che comporta la relativizzazione dell'etica) né *forte* (che potrebbe significare l'imposizione di un'etica). La tensione dello Stato, laico e democratico, dev'essere verso un diritto «giusto»³⁴, cioè solidale ed *esigibile* per i destinatari, tanto nel momento della produzione normativa (attraverso gli organi deputati *ad hoc*) quanto in quello della sua applicazione pratica (mediante gli organi giudiziari ed amministrativi).

Esigibile significa prima di tutto *possibile*, fisicamente e moralmente, per i singoli, i gruppi, per i corpi morali operanti nell'ordinamento: un diritto *accogliente*, su misura dell'uomo³⁵, che, tuttavia, non comporti il rischio del cedimento delle regole, derivante dalle implicazioni di alcune tesi, riconducibili a correnti di pensiero pure interessanti e suggestive.

L'accento cade sugli studi in merito ai diritti naturali, sulle interazioni umane e norme giuridiche³⁶, sulle varie ricerche circa il diritto vivente o spontaneo, nonché sull'ordine senza il diritto³⁷, sulle elaborazioni della sociologia

³² Cfr. RAFFAELE COPPOLA, *Il valore della norma nell'interpretazione del giurista*, in *Nuovi orientamenti*, n. 23, novembre-dicembre 1973, pp. 7-8.

³³ *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XIV, 1ª sessione 1880-81, Documenti, etc.*, n. 159-A, p. 2 (relazione della Commissione della Camera sul disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Villa, con rinvii a Cicerone e G. B. Vico per il sostegno dell'idea inversa). Cfr., per la migliore intelligenza delle espressioni nel testo, le suggestive descrizioni del premio Nobel per la letteratura, Orhan Pamuk, circa il confronto tra Occidente ed Islam, che oggi si vive, anche drammaticamente, nello Stato fondato Atatürk in Turchia. Nelle pagine del romanzo-testimonianza i rivolgimenti sono organizzati dai nazionalisti laici, non dagli integralisti religiosi, mentre avanza una contraddittoria "laicità", sorretta da provvedimenti sostanzialmente antidemocratici (ORHAN PAMUK, *Neve*, trad. it. di M. Bertolini e S. Gezgin, Torino, 2006). L'autore, in apertura del bel volume, riporta una frase calzante, tratta da un altro celebre romanzo, che trascrivo per il suo valore ai fini della penetrazione della situazione, difficile e delicata, con non pochi precedenti e somiglianze nel concerto mondiale. "Bene, allora, eliminate il popolo, toglietegli ogni potere, fategli tacere. Perché l'illuminismo europeo è più importante del popolo" (FEDOR MICHAJLOVICH DOSTOEVSKIJ, note ai *Fratelli Karamazov*).

³⁴ Per una disamina del rapporto dialettico fra diritto e giustizia cfr. le riflessioni, succinte ma appropriate, di LUCA TROCCHI, *Ius - Iustitia - Lex Domini*, in AA.VV., *Diritto divino e legislazione umana*, a cura di ANGIOLA FILIPPONIO-RAFFAELE COPPOLA, Torino, Giappichelli, 1998, p. 285 ss.

³⁵ Cfr. CORPUS IURIS CIVILIS I *Digesta* (THEODOR MOMMSEN - PAUL KRÜGER, Berlin, 1954), 1.5.2 (HERMOGENIANUS *Lib. I iuris epitomarum*).

³⁶ Cfr. LON FULLER, *La moralità del diritto*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1986.

³⁷ Cfr., fra gli altri, HARRY WILLIAM ARTHURS, *Without the law*, Toronto, University of Toronto Press, 1995 e sul realismo americano, quantunque risalente nel tempo, ALAN HUNT, *The Sociological movement in Law*, London-Basingstoke, Macmillan, 1978.

delle norme implicite³⁸; ma principalmente vanno valutate le aperture, non sempre adeguatamente critiche, nei confronti del pluralismo incontrastato degli universi culturali, etici, religiosi e politici, quindi verso il c.d. diritto per principi (di valore)³⁹, che rafforza la cittadella del governo dei giudici, non più semplici, fermi sacerdoti della legge.

³⁸ Cfr. RICCARDO MOTTA, *Intorno ai concetti giuridici e antropologici - Occidente e altri «blocchi culturali» a confronto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1995, partic. p. 433 ss. per le indicazioni verso una nuova semantica del pluralismo giuridico e degli approfondimenti sull'internormatività; ID., *Roderick MacDonald e la sociologia delle norme implicite*, *idibem*, 1999, 145 ss.

³⁹ Cfr. GUSTAVO ZAGREBELSKI, *Il diritto mite - Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992.